



Comune di Sanluri

Provincia del Medio Campidano

Regolamento per il funzionamento della Commissione Pari Opportunità

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 27.02.2009

Sommario

<i>Art. 1 - Istituzione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Finalità.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Funzioni.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Attività consultiva.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 - Organi.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 - Assemblea.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 - Composizione dell'Assemblea.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 - Funzionamento dell'assemblea.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10 - Composizione esecutivo.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 11 - Compiti dell'Esecutivo.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12 - Presidenza.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 13 - Regolamentazione interna.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 14 - Oneri.....</i>	<i>7</i>

Art. 1 - Istituzione

1. È istituita presso il Comune di Sanluri la Commissione Comunale (d'ora in poi denominata CPOSanluri) per la realizzazione della parità fra uomini e donne.

2. La Commissione è un organismo permanente consultivo e di proposta del Consiglio comunale e della Giunta. Esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando in un rapporto di collaborazione con amministratori e consiglieri comunali, rappresentanti delle organizzazioni femminili, delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche ed imprenditoriali presenti nel territorio, delle istituzioni culturali, della scuola e dell'Università.

Art. 2 - Finalità

1. La Commissione, in applicazione dei principi di parità sanciti dagli artt. 3 e 7 della Costituzione italiana, dalla raccomandazione 92/131/CEE nov. 1991, dalla L. n°125 del 30 Aprile 1991 e in conformità con i principi della L.R. 13/06/1989 n°39, promuove e favorisce azioni positive per:

- rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne;
- valorizzare le differenze di genere;
- favorire il riequilibrio delle rappresentanze tra uomini e donne in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale;

Art. 3 - Funzioni

1. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività degli organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di parità e di pari opportunità:

- a. promuove ed attua indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne e/o dei soggetti deboli nel territorio comunale;
- b. promuove e organizza convegni, seminari, conferenze su tematiche riguardanti l'identità di genere, le discriminazioni ad esso correlate, le condizioni di abuso e sfruttamento;
- c. favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione ed a tutte le iniziative riguardanti la condizione femminile e/o più in generale la condizione di tutti coloro che a causa del predominio di altri si trovano a vivere una condizione di soggezione e non possono realizzare appieno le proprie potenzialità;
- d. opera per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione;
- e. sviluppa e promuove interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte, per rafforzare la soggettività femminile docente, per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza in genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;
- f. attraverso gli Uffici del Comune promuove iniziative che favoriscono la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere (storia, sociologia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina, etc.) sia nel campo dei "saper fare" (professioni tradizionali e non tradizionali: imprenditoria, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura etc.);
- g. attraverso gli Uffici del Comune attua iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consenta alla donna di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impegno pubblico, sociale, professionale;
- h. favorisce la costituzione di reti di relazione con l'associazionismo femminile a livello locale, regionale, nazionale, ma anche a livello comunitario ed extracomunitario per rendere

- operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze, di elaborazioni e di proposte;
- i. esprime pareri consultivi e proposte proprie sulle iniziative, su progetti ed atti amministrativi e programmatori del Comune che investono la condizione femminile;
 - j. formula proposte per l' adeguamento dell'azione amministrativa alle finalità previste dal presente regolamento, in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, assistenza e servizi sociali;
 - k. opera in piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni ed attua forme di collaborazione e di scambio con la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità e con quella Regionale;
 - l. valuta lo stato di attuazione nel territorio delle leggi nazionali e regionali che riguardano la condizione femminile e promuove forme di collaborazione con gli Ispettorati provinciali e regionali del lavoro, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine alle condizioni di impiego delle donne;
 - m. vigila sull'applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati, che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna e promuove iniziative per superare i casi rilevati di discriminazione illegittima o violazioni delle leggi di parità;
 - n. promuove progetti ed interventi volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le loro opportunità di formazione; collabora nell'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d'intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive CEE;
 - o. svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 4 - Attività consultiva

1. La Commissione di propria iniziativa può esprimere pareri o avanzare proposte all'Amministrazione Comunale su qualunque materia concernente le sue finalità.
2. L'Amministrazione è tenuta a chiedere parere alla Commissione su tutti gli atti di cui all'art. 3 lett. i) e detto parere deve essere espresso entro 30 giorni.

Art. 5 - Organi

1. Sono organi della CPOSanluri: l'Assemblea, la Presidenza e l'Esecutivo.

Art. 6 - Assemblea

1. L'assemblea è nominata dalla Giunta Comunale, rimane in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e pertanto per tutta la durata del Consiglio Comunale. Essa svolge, comunque, le sue funzioni fino a nuova nomina dell'assemblea che deve avvenire, perentoriamente, entro 90 gg. dalla decadenza della precedente.
2. Al termine del mandato redige una relazione conclusiva sull'attività svolta che deve essere illustrata in Consiglio Comunale.
3. In qualunque momento un membro dell'assemblea può presentare le proprie dimissioni dall'incarico. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto alla Presidente della CPOSanluri o espresse durante una seduta dell'Assemblea e risultanti dal verbale.
4. I membri dell'assemblea decadono dall'incarico a seguito di assenza a tre sedute consecutive fatta salva la presentazione per iscritto di giustificazioni che attestino la sussistenza di un impedimento oggettivamente apprezzabile.
5. La decadenza avviene con provvedimento della Giunta Comunale su proposta della Presidente

della Commissione stessa. La Giunta Comunale provvederà, altresì, a sostituire i membri decaduti e/o dimissionari.

6. Le funzioni di componente dell'assemblea sono incompatibili con quelle di Sindaco, Presidente del Consiglio o Assessore.

Art. 7 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da un numero di soggetti pari a 20 così individuati:

- a) tutte le Consigliere Comunali in rappresentanza della minoranza e della maggioranza consiliare;
- b) una rappresentante femminile di ciascuna associazione senza scopo di lucro e di ciascun partito e sindacato operante nel territorio di Sanluri;
- c) donne residenti a Sanluri di accertata esperienza e competenza nel campo delle politiche delle pari opportunità o espressione di settori produttivi o di realtà significative;
- d) due dipendenti dell'amministrazione comunale di Sanluri;

2. Per essere ammessi all'Assemblea, i soggetti di cui alla lett. b e alla lett. c debbono presentare domanda all'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune, allegando, per le associazioni e/o organizzazioni regolarmente costituite, copia dello Statuto e per i soggetti privati il curriculum dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di problematiche femminili.

3. Allo scopo l'Amministrazione Comunale provvederà a pubblicare apposito avviso pubblico al fine di garantire la più ampia partecipazione nonché trasparenza e pubblicità.

Art. 8 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'Assemblea, costituita come descritto nell'art. 4 si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno, su convocazione della Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 delle componenti. In tal caso la seduta deve aver luogo entro dieci giorni dalla data di presentazione della richiesta. A tal fine fa fede la data di registrazione al protocollo dell'Ente.

2. L'Assemblea alla sua prima convocazione elegge, al proprio interno e a scrutinio segreto, il Presidente, il Vicepresidente e l'Esecutivo.

3. L'elezione della Presidente, della Vicepresidente, dell'Esecutivo nonché ogni successiva variazione che intervenga nell'ambito degli organi della Commissione deve essere comunicata al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale per il tramite del suo Presidente.

4. L'Assemblea:

- elabora un programma annuale e la proposta di eventuali progetti da finanziare sia con risorse comunali, provinciali, regionali, statali ed europee. Tale programma dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale;
- presenta, almeno una volta l'anno, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del programma e dell'attività della Commissione che sarà portata alla conoscenza del Consiglio Comunale,

5. Le decisioni della Assemblea sono assunte a voto palese (salvo decisione diversa di almeno i 2/5 delle componenti).

6. Per la validità delle decisioni è necessaria nella prima convocazione la presenza della metà più una delle componenti; in seconda convocazione le decisioni sono valide con la presenza di 1/3 delle componenti.

7. Delle sedute dell'Assemblea viene redatto un verbale a cura del personale assegnato dall'Amministrazione Comunale, e controfirmato dalla Presidente e dal segretario stesso.

8. L'Assemblea può articolarsi, anche con l'ausilio di componenti esterni, in gruppi di lavoro per la predisposizione di programmi e progetti finalizzati.

9. L'Assemblea è inserita nella struttura del settore politiche sociali.
10. La sede è presso il settore politiche sociali o presso un altro edificio ritenuto idoneo allo scopo.
11. La prima seduta della CPOSanluri è convocata e presieduta dal Sindaco entro 30 gg. dalla nomina dei suoi componenti.
12. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce secondo le scadenze che si dà autonomamente su convocazione della Presidente, con invio dell'ordine del giorno al domicilio delle sue componenti possibilmente cinque giorni prima della data della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sono sufficienti le 24 ore.
2. La convocazione è trasmessa, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del consiglio e alla Giunta Comunale.
3. Copia della convocazione viene affissa, contestualmente all'Albo Pretorio dell'Ente.

Art. 10 - Composizione esecutivo

1. L'Esecutivo è composto da:
 - 2 rappresentanti delle associazioni, partiti, sindacati;
 - 2 rappresentanti di cui all'art. 7, lett. c;
 - 2 Consiglieri Comunali (in rappresentanza della maggioranza e minoranza);
 - 1 dipendente dell'Amministrazione Comunale.
2. L'esecutivo è legalmente costituito con la presenza della metà dei membri assegnati e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 11 - Compiti dell'Esecutivo

1. L'esecutivo dà attuazione al programma annuale deliberato dall'assemblea e, in particolare ha il compito di :
 - a. curare che l'attività della Commissione sia diretta al raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'art. 1;
 - b. curare l'attuazione e operatività delle attività o iniziative deliberate dall'Assemblea ;
 - c. assicurare i rapporti con gli Amministratori e i Dirigenti del Comune, con Enti, Associazioni e Organizzazioni esterne, ivi compresa la C.P.O. dell'Amministrazione Provinciale, e Regionale;
 - d. programmare un servizio di presenza presso il Comune al fine di assicurare la soddisfazione delle richieste e dei bisogni che a vario titolo cittadine e cittadini intendano sottoporre alla Commissione;
 - e. programmare le attività dei gruppi di lavoro;
 - f. predisporre una Relazione annuale delle attività svolte nel corso dell'anno;
 - g. predisporre il documento programmatico di indirizzo annuale della Commissione da discutere in Assemblea e sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione Comunale;
 - h. assumere, in caso d'urgenza, le decisioni di competenza dell'Assemblea qualora questa non possa motivatamente essere tempestivamente convocata; tali decisioni devono comunque essere sottoposte alla Assemblea nella prima seduta successiva.

Art. 12 - Presidenza

1. La Presidente ha la rappresentanza della Commissione, all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Comunale e presiede l'Assemblea e l'Esecutivo.

2. Ella convoca, preparando l'ordine del giorno, l'assemblea e/o l'esecutivo e ne coordina l'attività. Affida compiti e incarichi alle singole componenti della Commissione in relazione alle particolari attitudini e competenze professionali delle stesse.
3. La Presidente sceglie una rappresentante dell'Assemblea con funzioni di segretaria che dovrà coadiuvare la Presidente, redigere i verbali delle sedute dell'esecutivo e custodire la corrispondenza. La segretaria non ha diritto di voto nelle sedute dell'esecutivo.
4. In caso di impedimento, la presidente viene sostituita, per l'esercizio delle sua funzioni dalla vicepresidente.
5. La vicepresidente viene eletta dall'Assemblea contestualmente all'elezione della presidente e dell'esecutivo così come previsto all'art. 8.

Art. 13 - Regolamentazione interna

1. La Commissione adotta uno o più regolamenti interni per disciplinare il funzionamento dei suoi organi.

Art. 14 - Oneri

1. Annualmente l'Amministrazione Comunale riserva un fondo di bilancio per la realizzazione delle attività e delle iniziative proposte dalla Commissione ed attinenti al proprio funzionamento ed ai propri compiti.
2. Il Comune metterà a disposizione della Commissione tutto il materiale informativo necessario a garantire il massimo della partecipazione della Commissione stessa all'azione amministrativa.